

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 1543-bis, 1552-bis, 1662 e 1869-A-bis)

Relazione di minoranza della 6^a Commissione permanente

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORI ALCIDI REZZA Lea e TRIMARCHI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Finanziamenti per la scuola materna
nel quinquennio dal 1966 al 1970 (n. 1543-bis)

(Già articoli 2 e 3 del disegno di legge: «Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970», n. 1543, stralciati dal Senato nella seduta del 21 luglio 1966)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
di concerto col Ministro del Bilancio
e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Norme sull'edilizia per la scuola materna (n. 1552-bis)

(Già articoli 2, 4, secondo periodo del primo comma, 7, ultimo comma, e 9, penultimo capoverso, del disegno di legge: «Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970», n. 1552, stralciati dal Senato nella seduta dell'11 ottobre 1966)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
di concerto col Ministro del Bilancio
col Ministro dei Lavori Pubblici
e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Ordinamento della scuola materna statale (n. 1662)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro del Bilancio
col Ministro del Tesoro
col Ministro delle Finanze
e col Ministro dei Lavori Pubblici

NELLA SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1966

E

Istituzione e ordinamento della scuola pubblica per l'infanzia (n. 1869)

d'iniziativa dei senatori FARNETI Ariella, BUFALINI, GRANATA, MINELLA MOLINARI Angiola, PERNA, PIOVANO, PIRASTU, ROMANO, SCARPINO, CARUCCI, DI PAOLANTONIO, FABRETTI, GAIANI, MENCARAGLIA, ROASIO, SIMONUCCI, STEFANELLI, TRAINA e ZANARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1966

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 1967

ONOREVOLI SENATORI. — Per meglio comprendere le ragioni che ci hanno indotto a presentare la presente relazione di minoranza giova riassumere in breve le vicende, anche se generalmente note, che hanno condotto alla reiezione da parte della Camera dei deputati del testo del disegno di legge istitutivo della scuola materna statale.

Tale testo, redatto dalla Commissione istruzione della Camera, sulla base del disegno di legge governativo n. 1897 « Istituzione di scuole materne statali » e delle concorrenti proposte di legge n. 938 (comunista): « Istituzione di scuole statali per l'infanzia » e n. 148 (democristiana): « Obbligatorietà della scuola materna per i minorati dell'udito », è stato dapprima esaminato dall'anzidetta Commissione in sede referente, dal luglio al novembre del 1965, e poi dall'Assemblea, dai primi di dicembre del 1965 al 20 gennaio 1966. Due giorni prima di questa ultima data, e precisamente il 18, i liberali, al termine della discussione generale in Aula, presentavano un ordine del giorno per chiedere che la Camera non deliberasse il passaggio agli articoli. Nell'illustrarlo sottolineavano a tutte lettere che esso « non si proponeva fini ostruzionistici ed eversivi, nè tendeva a creare al Governo ed alla maggioranza governativa difficoltà sfruttabili per altri fini ».

La richiesta di non passaggio agli articoli si prefiggeva l'unico scopo di indurre e Parlamento e Governo al riesame di un provvedimento le cui contraddizioni, lacune ed errori, oggetto di denuncia durante il lungo e defatigante dibattito, non solo da parte dei deputati dell'opposizione ma anche di quelli della maggioranza governativa, si erano rivelate così gravi e numerose da non poter essere nè sottovalutate nè disconosciute come, in effetti, non le sottovalutava nè disconosceva lo stesso onorevole Ministro della pubblica istruzione allorchè dichiarava di aderire a taluni degli emendamenti proposti e di non rifiutare la possibilità di modificazioni *anche sostanziali* al testo del disegno di legge che aveva già subito una prima ed ampia rielaborazione da parte della Commissione istruzione in sede referente.

I liberali quindi, come abbondantemente stanno a dimostrare e il loro atteggiamento lineare e consequenziario e tutta la precedente azione svolta in questo importante e delicato settore del corpo scolastico, *dicevano un incondizionato « sì » all'istituzione della scuola materna statale ma al tempo stesso dicevano un fermo ed energico « no » a quel particolare tipo di scuola che si intendeva creare* disattendendo tutte le osservazioni e le critiche per quanto obiettive, serene ed ovvie potessero essere per far prevalere a tutti i costi soluzioni che riflettevano chiaramente compromessi di pura marca politica, anche se raggiunti dopo scontri e tensioni notevoli tra democristiani e socialisti, ossia tra gli stessi ideatori e sostenitori dell'attuale formula di governo di centro-sinistra.

Che le ragioni prospettate dall'opposizione liberale fossero più che valide; che più che fondato fosse il timore di una larga convergenza sulle nostre posizioni, è provato dal fatto che il Governo decideva di porre la questione di fiducia sul nostro ordine del giorno ottenendone il rigetto. La Camera passava quindi, il giorno successivo, all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del testo del disegno di legge imprimendo ai lavori un ritmo talmente rapido da giungere alla votazione finale nella stessa serata, dopo sei ore di ininterrotto dibattito e dopo che era stato respinto ogni emendamento presentato e dai deputati dell'opposizione e da quelli della medesima maggioranza. Si giungeva così al voto finale sul complesso del disegno di legge. Ciò che alla luce del sole non si aveva avuto il coraggio di fare si fece nel segreto dell'urna. Il disegno di legge istitutivo della scuola materna statale veniva respinto. E poichè il Governo, come si è or ora detto, appena poche ore prima aveva posto la questione di fiducia sull'approvazione del provvedimento in questione, dichiarando, per bocca del Presidente del Consiglio, che l'istituzione della scuola materna statale costituiva uno dei punti più importanti del programma di governo, il quale perciò non poteva ritenere giustificata la richiesta di non proseguire nella discussione, innanzi all'inequivocabile

risponso delle urne non aveva altra scelta che le dimissioni. Di qui la lunga crisi alla fine risoltasi dopo laboriosissime trattative.

Quando i liberali dichiaravano — com'è stato poc'anzi rilevato — che non rientrava nei loro propositi porre in difficoltà il Governo, dichiaravano esattamente il vero. Non già che essi, sconoscendo il loro ruolo di soli validi oppositori costituzionali nella presente fase della nostra vita politica, si rifiutassero di cogliere occasioni propizie a provocare la caduta del Governo la cui azione ritenevano e ritengono esiziale agli interessi del Paese: solo riluttavano a servirsi di quella particolare occasione offerta dalla creazione della scuola materna statale, ossia di una istituzione tanto importante e tanto insistentemente richiesta sia dalla società nazionale che dal mondo della scuola, unicamente per fini di lotta politica. È parte essenziale, irrinunciabile, della concezione liberale che la scuola non debba essere strumentalizzata da alcuna parte politica; che nessuno se ne debba servire per scopi estranei alla sua effettiva funzione; che tutti la debbano considerare bene comune dell'intera nazione, da collocare al di là e al di sopra delle quotidiane e contingenti vicende della lotta politica.

Anche a cagione delle non veritiere dichiarazioni di autorevoli esponenti della maggioranza governativa, nonché di una orchestrata campagna di stampa che ha nascosto o svisato la realtà dei fatti, non si ripeterà mai abbastanza che, agendo nel modo in cui hanno agito, i liberali miravano solo alla rielaborazione ed al perfezionamento di un testo i cui molti e rilevanti difetti erano stati riconosciuti da tutti i partecipanti al lungo dibattito tranne che da una sparuta e pervicace minoranza. Dal momento che tutti i loro emendamenti, per quanto ragionevoli, moderati e formulati in modo tale da potersi coordinare ed armonizzare con l'insieme del testo in esame, venivano aprioristicamente e sistematicamente respinti, l'unico mezzo tecnico che loro si offriva per raggiungere uno scopo non politico ma tecnico era, per l'appunto, quello di richiedere il non passaggio agli articoli.

Non è questa la sede per soffermarsi sui motivi che, come chiaramente si evince dai risultati della votazione, indussero anche esponenti della maggioranza a deporre nell'urna la pallina nera per respingere il testo del disegno di legge e conseguentemente provocare la caduta del secondo governo Moro. Sembra però innegabile che, in questa loro azione, siano stati incoraggiati e confortati dai sovraccennati gravissimi difetti e limiti del testo stesso.

Due accuse principali sono state mosse ai liberali. La prima è che essi, con il loro ordine del giorno, avrebbero contribuito a soffocare sul nascere una scuola destinata ad accogliere in primo luogo bambini appartenenti ai ceti più disagiati e poveri della nazione e ad alleviare, sia pure in misura ridotta, la disoccupazione magistrale che, come è ben risaputo, tocca oggi, per l'imprevidente politica scolastica dei governi succedutisi in questi ultimi anni e sempre dominati dalla Democrazia cristiana, punte elevatissime (circa 150.000 maestri disoccupati o sotto-occupati). L'azione dei liberali sarebbe stata in sostanza un'azione antipopolare. È l'addebito che ci muovono specialmente i socialisti.

L'accusa non solo è inconsistente ma assurda. Nella relazione di maggioranza al testo del disegno di legge di cui trattasi, redatta dal senatore Moneti, si legge che, secondo dati risalenti al 1965-66, anche se provvisori e non sempre tra loro coincidenti, funzionerebbero oggi in Italia circa 18.000 scuole materne con 31.423 insegnanti per una popolazione scolastica di 1.260.380 bambini. Altre fonti (ad esempio la relazione di minoranza presentata alla Camera dall'onorevole Scionti) confermano che su due milioni e mezzo di bambini viventi, in età fra i tre ed i sei anni, un po' meno della metà frequenta oggi scuole materne (circa il 48,5 per cento). Occorre dunque scolarizzare o quanto meno apprestare gli stanziamenti adatti per favorire la scolarizzazione di circa un altro milione e 250.000 bambini appartenenti all'anzidetta fascia di età. Inoltre sperequazioni gravissime si registrano tra l'Italia povera e l'Italia ricca. Per citare un solo esempio, dai dati accertati per l'an-

no scolastico 1962-63, risulta che in Piemonte 65 mila bambini dispongono di 2.095 aule e di 2.188 insegnanti, mentre nelle Puglie 87 mila bambini dispongono di 1.793 aule e di 1.628 insegnanti.

Bisogna quindi domandarsi: se il testo del disegno di legge fosse stato approvato così come era stato redatto, quale passo innanzi avrebbe compiuto il Paese, sia per quanto riguarda l'aumento della scolarità dei bambini dai tre ai sei anni sia per quanto riguarda l'eliminazione delle gravissime sperequazioni cui si è or ora accennato? Secondo le dichiarazioni rese dallo stesso Ministro della pubblica istruzione qualche giorno prima del dibattito sull'istituzione della scuola materna statale e confermate dalla relazione Moneti, le scuole materne statali di qui a quattro anni, nel 1970, prevedibilmente avrebbero potuto accogliere altri 100.000 bambini. Il numero delle relative insegnanti occupate in tutta Italia sarebbe stato di poco superiore a 4.000. Questo è quanto.

Qualcuno potrà obiettare che scolarizzare altri 100.000 bambini ed offrire una occupazione ad altre 4.000 maestre nella pesante situazione che oggi caratterizza il settore magistrale e quello della frequenza della scuola materna è, sì, poca cosa, ma è sempre meglio di niente. Senonchè chi così ragiona dimentica che un vantaggio tanto modesto sarebbe stato pagato ad un prezzo elevatissimo poichè, come è stato esattamente osservato, l'approvazione del testo nella sua formulazione originaria oltre a non schiudere la strada ad una azione veramente e seriamente riordinatrice e risanatrice *ab imis* della scuola materna statale e non statale e della scuola magistrale, che forma le insegnanti di scuola materna, la avrebbe definitivamente chiusa proprio perchè l'esistenza, anche se in così ridotte proporzioni, della scuola materna statale avrebbe fornito il facile pretesto per la conservazione dell'attuale sistema contraddistinto sia dalla estrema povertà dei sistemi educativi della scuola materna non statale e dalla sua forte prevalenza quantitativa su quella statale da creare nell'immediato futuro, sia dalla analoga e forse peggiore condizio-

ne della scuola magistrale, la quale richiede di essere riformata nel profondo e non nella facciata come pare si voglia fare con il semplice aumento di un anno della durata dei corsi di studio. Questo, infatti, sembra essere l'intendimento degli organi responsabili del Ministero della pubblica istruzione mentre è arcinoto che per l'educazione della seconda infanzia si richiede oggi al corpo insegnante una preparazione culturale e pedagogica ad alto livello, come del resto avviene nei più civili Paesi del mondo e come avviene in Francia da oltre un secolo.

La seconda accusa rivolta è quella di non aver presentato alcuna proposta di legge sulla scuola materna. Ad esempio nella relazione presentata alla Camera, l'onorevole Rampa ha osservato che per conoscere il pensiero liberale in fatto di orientamenti e di programmi di tale scuola si è costretti a « rifarsi ad una breve indicazione (in riferimento al piano Fanfani ed alla legge 24 luglio 1962, n. 1073) sulla validità dell'accordo raggiunto dai partiti democratici e poi accolto anche dal PSI sulla scuola materna, oltre che agli interventi dell'onorevole Valitutti e dell'onorevole Giomo in sede di discussione in 8ª Commissione della Camera del presente disegno di legge ».

Effettivamente i liberali non hanno ritenuto opportuno presentare una loro proposta di legge sulla scuola materna, per diverse considerazioni. Anzitutto, data la condizione della scuola materna in Italia, caratterizzata dalla massiccia e pressochè totale presenza della iniziativa non statale, presupposto indispensabile per una nuova ed efficace disciplina di tale tipo di scuola è la regolamentazione dei rapporti tra scuola pubblica e scuola privata. In mancanza di siffatta regolamentazione — i liberali lo hanno detto e ridetto in tutte le occasioni — è illusorio pretendere di effettuare una vera ed organica riforma non solo della scuola materna ma di tutta la nostra scuola nell'arco che va dalla materna alla secondaria superiore. Ora proprio su questo punto, che in un certo senso rappresenta la cerniera del rinnovamento della scuola italiana in ogni suo ordine e

grado, i governi di centro-sinistra tacciono ostinatamente da anni, così come continua a tacere il presente Governo. Ed è proprio su tale materia che i liberali presentarono nell'agosto 1960 una loro proposta di legge che avrebbe potuto e dovuto servire da base per un leale e costruttivo dialogo tra le varie forze politiche democratiche per uscire dall'*impasse* che di fatto ha reso ed ognora rende sterile qualsiasi tentativo di organica riforma della nostra scuola.

In secondo luogo abbiamo ritenuto e riteniamo che il riordinamento della scuola materna, sia statale sia non statale, avrebbe dovuto essere strettamente condizionato al riordinamento della scuola o dell'Istituto magistrale. E non siamo solo noi a dirlo; come è espressamente affermato nella relazione del senatore Moneti, la Commissione di indagine propose, tra l'altro, che l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico delle maestre di scuola materna fossero fatti corrispondere a quelli degli insegnanti elementari *dopo, però, la riforma delle scuole magistrali*. Ed infatti a che cosa mai servirebbe una riforma della scuola materna se dapprima non si provvede a riformare la scuola da cui escono le insegnanti della scuola materna? Anche qui andiamo ripetendo da anni — e basterebbe sfogliare i nostri più importanti documenti scolastici e gli atti dei nostri convegni di studio sulla scuola — che la scuola magistrale non tanto richiede di essere riordinata sulla base delle attuali strutture, quanto di essere assorbita da un rinnovato istituto, o meglio liceo magistrale, modellato in guisa tale da preparare sia gli insegnanti delle scuole elementari sia le maestre di scuola materna sia le assistenti sociali. E ciò in vista dell'immediato futuro; poichè è lecito ed anzi doveroso prevedere che, in una prospettiva meno prossima ma neppure troppo lontana, la preparazione richiesta per le anzidette categorie di personale e, in specie, delle prime due — maestri elementari e maestre di scuola materna — sarà, secondo quanto consigliano le più recenti conquiste pedagogiche, di grado universitario. Basterebbe sfogliare due pubblicazioni — « Un programma liberale per la scuola »,

edito nel 1959, e gli « Atti del Convegno liberale sulla scuola di Padova », editi nel 1962 — per convincersi che non da oggi nè da ieri ma da circa due lustri il problema del rinnovamento della scuola materna, sia come scuola statale che come scuola non statale, è stato studiato dai liberali con tutta l'attenzione che esso meritava e merita.

In terzo luogo è stato del tutto posto in ombra il ruolo svolto dai liberali durante le discussioni sul cosiddetto « piano Fanfani », e sul suo derivato che è il piano triennale, reso oggetto della citata legge 24 luglio 1962, n. 1073. È fuori di dubbio che i liberali ebbero parte non secondaria nella redazione dell'accordo scolastico del 1961 tra la Democrazia cristiana e gli altri partiti di democrazia laica, riguardante, tra l'altro, la nascita della scuola materna statale ed il riconoscimento, a determinate condizioni, dei contributi alla scuola materna non statale, accordo che fu poi recepito dai governi di centro-sinistra con talune modificazioni peggiorative. Tuttavia il nostro assenso a quell'accordo, come è attestato da una abbondante documentazione, *fu espressamente subordinato alla approvazione dei testi dei disegni di legge che il Governo si impegnava a presentare ed in particolare di quello sulla nuova disciplina dei rapporti tra scuola di Stato e scuola non di Stato e sulla scuola materna*.

Per completezza di esposizione e per il dovuto omaggio alla verità storica occorre aggiungere che il problema dell'assistenza e dell'educazione dei bambini in età pre-scolastica fu ben presente alla mente ed al cuore dei nostri padri liberali sin dai primi anni dell'epoca risorgimentale. Basterebbe ricordare il solo nome di Cavour, il quale non solo condusse una durissima e tenace battaglia per la creazione e la diffusione degli asili infantili — peraltro condannati da una circolare del Sant'Uffizio del 2 agosto 1837 (I. Picco, « Una pagina inedita sugli asili infantili sotto il regno di Carlo Alberto » in « I problemi della pedagogia », 1962, n. 1) — ma con il suo genio ne identificò e profetizzò la vera funzione: una funzione, cioè, non puramente caritativa ed assistenziale ma educativa e formativa della perso-

nalità umana. Nella storia della scuola dell'infanzia in Italia non potrà non essere ricordato e celebrato il discorso da lui pronunciato nella seduta del 17 febbraio 1851, discorso che, come è stato giustamente rilevato, « è un'apologia del valore che la prima educazione assume per la formazione morale dell'uomo e del vantaggio che ricava la società nel favorirla » (G. Limiti « Cavour e la Scuola », Armando, Roma, 1965). Di tale discorso giova sottolineare questa bellissima e tanto anticipatrice frase: « Il seme che si spande nell'animo di questi giovanetti in quel primo stadio della vita ha conseguenze per tutto il rimanente della loro carriera, è l'indirizzo della via che debbono seguire, è lo sviluppo dei loro sentimenti ».

Kent Roberts Greenfield nel suo libro « Economia e liberalismo nel Risorgimento » rivendicando la parte avuta dai liberali nell'istituzione delle scuole per bambini, che allora si chiamavano asili, dice che questi « erano iscritti sulla bandiera del nazionalismo liberale » e ricorda che Massimo D'Azeglio ne « Gli ultimi casi di Romagna » definì il risultato e la posizione di queste scuole con le seguenti parole: « Perchè opporsi apertamente o copertamente ad ogni tentativo di migliorare l'educazione, l'istruzione del popolo? Io so il perchè, lasciatemelo dire anche qui: perchè si pensa che in questi sforzi vi sia un vasto disegno dei liberali di trasformare lo Stato » (op. cit., Laterza Bari, 1964, pagg. n. 334-335). A ragione è stato osservato che « gli asili d'infanzia furono voluti dai liberali del tempo come espressione di solidarietà con i ceti più poveri e come mezzo di educazione popolare per il rinnovamento morale dell'Italia ».

Nessuno nega che nella legge del liberale Casati del 1859 gli asili d'infanzia non abbiano trovato il posto che ad essi spettava. Difficoltà obiettive e soprattutto l'urgere di tanti altri e complessi problemi che rendevano così incerti e faticosi i primi passi dello Stato unitario impedirono di considerare e valutare le istituzioni per l'infanzia come vere e proprie scuole: esse infatti furono concepite piuttosto come strumenti di assistenza e sottoposte alla disciplina ed al

controllo congiunti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'istruzione.

Tuttavia negli anni dopo il 1920 esse cominciarono ad avere una configurazione ed una collocazione più precisa nel nostro generale sistema scolastico. Il legislatore del 1928 comincia infatti a chiamarle *scuole materne o scuole del grado preparatorio* assegnando ad esse il compito di disciplinare le prime manifestazioni dell'intelletto e della volontà dei bambini dai tre ai sei anni e prepararli all'ingresso nella scuola elementare. Ma il movimento per una sempre più esatta valutazione della scuola materna, nel contesto del generale sistema scolastico, si è affermato e diffuso nel secondo dopoguerra a cagione sia del rapido processo di industrializzazione della società nazionale che, tra l'altro, ha visto e vede accrescersi in modo notevole il numero delle lavoratrici madri ed ingigantirsi il fenomeno della urbanizzazione, sia per il crescente influsso del più aggiornato pensiero pedagogico secondo il quale è nella mente e nell'animo del bambino da 3 a 6 anni che si modella l'uomo di domani. Era quindi naturale che non solo l'interesse e l'attenzione dei sociologi, dei cultori dei problemi scolastici, delle famiglie, si rivolgesse sempre di più alla funzione svolta dalla scuola materna, ma che lo Stato stesso si rendesse conto della necessità di un suo diretto intervento in materia di educazione infantile per rafforzare le fondamenta della scuola materna, darle una precisa e definitiva fisionomia e creare i presupposti per la sua progressiva diffusione. Senonchè, mentre le forze politiche erano sostanzialmente d'accordo sull'anzidetto scopo, mancava l'accordo sui mezzi necessari per raggiungerlo. Vi erano quelli che auspicavano l'allargamento dell'area dell'iniziativa privata, proponendo che lo Stato si limitasse ad incoraggiarla con congrui mezzi finanziari; ma vi erano anche quelli che, al contrario, richiamandosi al dettato della Costituzione, consideravano non aderente ad esso siffatto intervento finanziario e postulavano una massiccia e diretta azione dello Stato.

L'accordo del 1961, del quale si è prima parlato, rappresentava una soluzione interlocutoria in attesa che fosse risolto il pro-

blema di fondo della disciplina della scuola non statale. E poichè nei sei anni da allora trascorsi i governi via via succedutisi non solo non hanno affrontato questo problema cardine, ma hanno fatto di tutto per eluderlo ed aggirarlo, secondo il deteriore costume invalso nella nostra vita politica, è mancata una chiara concezione ispiratrice del disegno di legge istitutivo della scuola materna statale il quale, in realtà, come è stato giustamente osservato, «risulta elaborato sul presupposto del concorde riconoscimento del perdurare di un disaccordo fondamentale tra le forze politiche che sono al governo e quindi nella strettezza dei limiti imposti da questo disaccordo». Disaccordo che, come testimoniano chiaramente i fatti di questi ultimi giorni, è tuttora assai vivo.

In realtà, nonostante l'affermazione del relatore Moneti che il disegno di legge in esame non è « frutto di cedimenti ma di reciproche concessioni, necessarie tra Partiti di diversa concezione politica *che vogliono giungere a concrete decisioni* », esso è stato elaborato in modo da permettere ai socialisti di accettare sostanzialmente lo *status quo* per quanto riguarda l'attuale situazione della scuola materna non statale e di *lasciar correre* per quanto riguarda l'erogazione dei fondi a favore della stessa scuola (fondi, come è noto, di gran lunga più rilevanti di quelli assegnati alla scuola materna statale; e sull'argomento torneremo più avanti) e di permettere ai democristiani di accettare il principio della istituzione di scuole materne statali, da attuare, peraltro, su scala ridotta, nell'intesa reciproca che sia i socialisti, da una parte, sia i democristiani, dall'altra, avrebbero conservato interamente — sul piano morale e politico — le loro rispettive posizioni ideologiche. In sostanza *si tendeva a rendere definitiva la soluzione provvisoria del 1961*, ripiegando però su posizioni più arretrate di quelle raggiunte con la legislazione del 1928.

È chiaro che un compromesso politico che sia veramente tale non può considerarsi quale estrinseco scambio di dare e di avere ma deve poter esprimere, su di un piano superiore, una sintesi risolutrice di opposte istanze e posizioni. Poichè ciò non è avve-

nuto, era inevitabile lo scontro tra tendenze del tutto opposte e talvolta inconciliabili.

Senza mai scostarsi dalle linee della loro concezione della scuola materna, i liberali hanno collaborato con il massimo impegno al miglioramento del testo del disegno di legge sottoposto all'esame della Camera durante la discussione in Aula. E sebbene, come già si è avuto occasione di ricordare, tutti gli emendamenti presentati dai deputati liberali e dagli stessi deputati di maggioranza siano stati respinti, tuttavia essi non hanno mancato di far sentire il loro peso nella redazione del nuovo disegno di legge ora all'esame del Senato. Ed infatti nel relativo testo hanno trovato accoglimento taluni emendamenti liberali di notevole rilievo quali, ad esempio, quello diretto a far gravare sullo Stato l'intero onere della spesa per la costruzione degli edifici, l'arredamento, le attrezzature ed il materiale necessario alle attività educative; quello diretto ad eliminare la contraddittoria e, diciamo pure, ridicola figura del « maestro materno » prevedendo che il personale insegnante e direttivo sia esclusivamente femminile; quello diretto a stabilire precise scadenze periodiche per i bandi dei concorsi per l'assunzione del personale insegnante ed assistente.

Altri nostri fondamentali emendamenti sono stati respinti; tuttavia nessuno potrà negare la funzione svolta dai liberali per migliorare alcune parti del disegno di legge in questione anche se si deve subito rilevare che esso, *visto sia nella sua impostazione generale, sia nel complesso delle sue norme*, continua ad essere per noi *assolutamente inaccettabile*.

Per quanto riguarda la impostazione generale formuliamo i seguenti essenziali rilievi.

Primo. Esiste una formula che possiamo ritenere valida sul contenuto didattico della scuola materna statale (pur con le ampie e motivate riserve che formuleremo di qui a poco) ma manca un'analogia formula concernente la scuola non statale. Vero è che il titolo del disegno di legge concerne unicamente la scuola materna statale ma è altrettanto vero che la mancanza, cui si è testè accennato crea una *seconda frattura* nel no-

stro ordinamento scolastico in quanto presuppone la possibilità per la scuola materna non statale di esprimere un profilo ed un contenuto didattici diversi da quelli della scuola materna statale.

Ad ogni modo non si può non sottolineare che l'onorevole Rampa, nella sua citata relazione al testo del disegno di legge esaminato e bocciato alla Camera, ha cercato di far discendere la istituzione della scuola materna solo dagli articoli 30 e 31 della Costituzione; ma poichè egli non nega, ed anzi ammette che la scuola materna è « scuola... nel senso della sua primaria e preminente funzione e capacità educativa » non si vede come possa escludere qualsiasi riferimento all'articolo 33 della stessa Costituzione il quale, com'è ben noto, prevede nel secondo comma che « La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi ». D'altra parte nessun lume ci offrono al riguardo né la breve premessa al disegno di legge n. 1662 né la relazione del senatore Moneti il quale — dopo aver espresso il dubbio che la Costituzione parli espressamente dell'educazione pre-scolastica — si allinea sulle posizioni dell'onorevole Rampa e sostanzialmente si limita a dichiarare che la dizione dell'articolo 1 « segna un decisivo passo avanti di fronte alla concezione subordinata della scuola materna ». Ed allora se mettiamo insieme le poco chiare considerazioni dell'onorevole Rampa e del senatore Moneti; la reiezione dell'emendamento liberale volto a sostituire con le parole « schemi programmatici » le parole « orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali » dell'articolo 2; la esclusione delle scuote gestite dal cosiddetto Stato indiretto (Regioni, Provincie, Comuni) dalla categoria delle scuole statali; il permanere del fortissimo divario tra i contributi destinati alla scuola materna statale e quelli destinati alla scuola materna non statale; la mancata riorganizzazione della scuola magistrale; il rinvio *sine die* della disciplina della scuola materna non statale; se, dunque, mettiamo insieme tutte queste cose ed altre non meno indicative ma che qui, per brevità, si tralasciano di menzionare, sor-

ge il dubbio che la maggioranza di centro-sinistra voglia in sostanza lasciare pressochè immutata l'attuale struttura della scuola materna la quale si scinderebbe in due tronconi, quello consistente e robusto della scuola materna non statale e quello consunto e miserello della scuola materna statale.

Come è stato assai bene detto e come qui ripetiamo, non saremo noi liberali ad escludere la possibilità di prevedere, tutelare e disciplinare, mediante norme di carattere generale, il potere di inventare nuovi tipi di scuola diversi da quelli esistenti e progettati. Ma questo potere può e deve essere esercitato non al di fuori ma all'interno dell'ordinamento scolastico disciplinato da norme valide sia per l'istruzione statale che per l'istruzione non statale. In altri termini limitare, come si fa in questo disegno di legge, la nuova disciplina della scuola materna alla sola categoria della scuola materna statale significa, in primo luogo disapplicare il precitato comma dell'articolo 33 della Costituzione, ed in secondo luogo accentuare e confermare una pericolosa e contenenda tendenza che ha cominciato a manifestarsi nella patria legislazione scolastica con la emanazione della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962, istitutiva della scuola media statale. Oggi nel campo della scuola media c'è un vuoto giuridico poichè mentre esiste la disciplina della scuola media statale manca una disciplina della scuola media non statale la quale, di conseguenza, potrebbe ben procedere per suo conto, come meglio le aggrada. Ecco perchè abbiamo di sopra detto che il presente disegno di legge allarga la frattura che si va determinando nel nostro organismo scolastico.

Secondo. Giova qui ribadire e svolgere un concetto cui si è appena accennato nel precedente paragrafo: il concetto, cioè, relativo alla separazione con un netto staccato delle scuole dell'ente Stato non solo dalle scuole dei privati ma anche dalle scuole degli enti pubblici territoriali. In virtù del testo del disegno di legge respinto alla Camera ed in virtù di questo nuovo testo rimangono al di là dello staccato delle scuole materne statali anche le scuole materne dipendenti dagli enti autarchici territoria-

li, ossia quelle scuole che, com'è stato per spiccuamente osservato, rappresentano nella presente situazione della scuola materna in Italia « lo strumento principale da utilizzare e rafforzare per diffondere questa stessa scuola e portarla ad un più alto grado di efficienza e responsabilità educativa, senza tuttavia usare violenza al suo carattere particolare per cui le è indispensabile il più intimo e stretto collegamento con le famiglie dei suoi allievi ». Un piccolo formale tributo al principio dello Stato « indiretto » viene reso dal disegno di legge S. n. 1543-bis, « Finanziamenti per la scuola materna nel quinquennio dal 1966 al 1970 », il quale prevede, nel secondo comma dell'articolo 2, una riserva a favore delle scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali e dagli enti comunali di assistenza sugli stanziamenti annui globali destinati per assegni, premi e contributi *a favore delle scuole materne non statali*.

Comunque poichè è innegabile che, almeno per moltissimi anni ancora, lo Stato non potrà coprire da solo l'immensa area del fabbisogno della scuola per la seconda infanzia, esso deve fare leva necessariamente sugli enti autarchici territoriali determinando le varie forme di interventi diretti dell'ente Stato nella materia, in connessione con l'azione degli stessi enti. Precisiamo ancora una volta — *repetita juvant* — che quand'anche, in ipotesi, lo Stato fosse in grado di soddisfare l'intero fabbisogno della scuola materna, *noi ci opporremmo con tutte le nostre forze a siffatto monopolio in quanto una scuola materna interamente o in gran parte statizzata avrebbe fatalmente ordinamenti uniformi e rigidi che la sottrarrebbero al controllo cooperante delle famiglie*.

È questo il profondo e invalicabile fossato che separa la concezione liberale della scuola in genere e della scuola materna in ispecie dalla concezione comunistica, di cui è vistoso esempio proprio la proposta di legge n. 938, secondo cui l'intervento dello Stato nel settore della scuola materna dovrebbe assorbire ogni altro intervento. I liberali sono stati e sono invece pienamente favorevoli alla pluralità delle iniziative. Non

è arbitrario affermare che, almeno nella presente situazione scolastica, in nessun altro settore come in questo si avverte la esigenza della compresenza di diverse e *convergenti* iniziative: dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti educativi, dei privati. Mentre, come si è già detto, le iniziative degli enti pubblici territoriali dovrebbero essere considerate *ad ogni effetto giuridico* come iniziative statali (si tenga presente che in ispecie l'ente Comune ha una fondamentale funzione da svolgere se si vuole veramente e non solo a parole potenziare la scuola materna in Italia) le iniziative di enti non statali e di privati dovrebbero essere favorite in proporzione alla loro effettiva idoneità ai fini che si sono proposti.

In particolare anche questo disegno di legge, al pari di quello presentato alla Camera, trascura di sviluppare il germe contenuto nel testo unico del 5 febbraio 1928, n. 577, che prevede gli istituti di educazione e di istruzione infantile riconosciuti giuridicamente come enti di istruzione e di educazione sottoponendoli sia alla vigilanza didattica che alla tutela nei riguardi del funzionamento amministrativo. Noi proponiamo che sia dato agli enti autarchici territoriali la facoltà di stipulare apposite convenzioni con enti e privati che gestiscono scuole materne purchè sussistano le seguenti condizioni:

a) che i suddetti enti e privati si impegnino a favorire ed a mantenere in efficienza per tutta la durata della convenzione locali idonei, l'arredamento, il riscaldamento, l'illuminazione, il materiale didattico e quant'altro occorra al regolare funzionamento della scuola;

b) che ottemperino a quanto stabilito dall'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sull'obbligo di accogliere gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche e di somministrare ad essi la refezione scolastica gratuita, e provvedano alle principali forme di assistenza ai predetti alunni;

c) che si impegnino a fornire all'amministrazione comunale tutte le informazioni

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed i dati di carattere scolastico e finanziario che fossero richiesti;

d) che si sottopongano ai controlli delle competenti autorità scolastiche e comunali;

e) che dispongano di personale direttivo, insegnante ed assistente provvisto dello stesso titolo di studio prescritto per l'analogo personale della scuola materna statale ed avente diritto allo stesso trattamento economico, fatta eccezione per il personale appartenente ad Ordini religiosi.

Solo in tal modo, secondo il nostro avviso, si lancerebbe un ponte tra scuola materna statale e scuola materna non statale, ancor più legittimando gli interventi statali in favore di quest'ultima.

Terzo. Abbiamo appena parlato di una maggiore legittimazione degli interventi statali in favore della scuola materna non statale. È infatti noto che una lunga ed aspra polemica si trascina da anni sulla legittimità dei contributi dello Stato a scuole non statali, stante il noto inciso del terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione: « Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione *senza oneri per lo Stato* ». Noi abbiamo sempre sostenuto — e ne fanno fede i numerosi discorsi e scritti liberali sull'argomento — che siffatta polemica si sarebbe svuotata di contenuto il giorno in cui Parlamento e Governo avessero risolto il grave problema di dare una nuova ed organica disciplina alla scuola non di Stato regolandone i rapporti con lo Stato.

Orbene secondo il nostro parere siffatto problema non si pone o si pone in termini molto attenuati per la scuola materna, la quale, se indubbiamente appartiene all'organizzazione scolastica ed ha tutte le caratteristiche di una vera e propria scuola, ha anche particolari note distintive che la collocano in una posizione e su di un piano speciali. Evidentemente se si prescrive che le scuole materne non statali possano ricevere contributi solo se accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche e se somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, si fa discendere l'erogazione dei contributi stessi dall'adem-

pimento di una precisa condizione (che — è bene non dimenticarlo — fu inserita nel testo della legge 24 luglio 1962, n. 1073, a seguito di un emendamento liberale) posta in favore delle famiglie non abbienti.

Nella scuola materna, accanto alla componente educativa, sussiste una componente *assistenziale* che non può essere né disconosciuta né sottovalutata. Senonché, come si osservava dianzi, le eccezioni relative alla elargizioni di contributi alle scuole non statali si svuoterebbero di gran parte del loro contenuto il giorno in cui tutte le scuole materne non statali, anche quelle gestite da privati, fossero sottoposte al controllo ed alla tutela dei competenti organi scolastici statali poichè in tal caso esse entrebbero sia pure con uno *status* singolare a far parte della sfera scolastica statale.

Quarto. Se si possono giustificare, come noi riteniamo che debbano giustificarsi, contributi statali alle scuole materne non statali, non sembra possa trovare alcuna giustificazione la forte sproporzione esistente tra i contributi alle scuole materne statali e quelli alle scuole materne non statali.

Ecco il prospetto degli stanziamenti previsti per l'edilizia ed il funzionamento della scuola materna statale e di quella non statale per il periodo 1962-1963-1970 quale risulta dai bilanci annuali e dai disegni di legge n. 1662, n. 1543-bis e n. 1552-bis:

I) Stanziamenti per l'edilizia della scuola materna statale: 24 miliardi circa;

II) Stanziamenti per l'edilizia della scuola materna non statale: 40 miliardi circa;

III) Stanziamenti per la istituzione e la gestione di scuole materne statali: 42 miliardi circa;

IV) Stanziamenti per assegni, premi, contributi alle scuole materne non statali: 56 miliardi circa.

Le cifre sopra riportate confortano i rilievi già accennati nelle pagine precedenti e cioè:

a) che la scuola materna statale — la quale, già all'atto della sua istituzione, era

sfavorita in base alla citata legge n. 1073, rispetto a quella non statale — continua a mantenere la sua posizione di evidente inferiorità (invece sarebbe non solo opportuno ma necessario prevedere il graduale sviluppo della scuola materna statale mercè stanziamenti di bilancio progressivamente crescenti);

b) le somme complessive erogate per l'edilizia ed il funzionamento di entrambi i tipi di scuola, per quanto di molto inferiori all'effettivo fabbisogno, sono pur sempre talmente cospicue da indurre il potere esecutivo a lasciare inalterato l'anzidetto rapporto di sfavore per la scuola materna statale anche per gli anni avvenire, consolidando l'attuale situazione sia sul piano delle strutture sia sul piano didattico.

Quinto. « Tutto nel potere esecutivo, niente al di fuori del potere esecutivo »: ecco la epigrafe che potrebbe essere apposta al presente disegno di legge. Gli atti più importanti e fondamentali riguardanti la vita della scuola materna statale sono rimessi alla pura discrezionalità dell'Amministrazione, ossia al Ministro in carica e quindi al potere politico. Chi istituisce le scuole? Il Ministro, su motivate proposte formulate dai Provveditori agli studi (che sono funzionari dipendenti dal Ministro ed il cui destino burocratico è strettamente legato alla volontà del Ministro) « sentiti » i Consigli provinciali scolastici (il cui eventuale parere negativo può perciò essere allegramente disatteso) e « considerate » — termine che in questo caso non significa assolutamente nulla — le richieste dei Comuni le quali ritengono perciò lo stesso valore del parere dei Consigli provinciali scolastici.

E chi stabilisce cosa dovrà farsi in queste scuole materne statali? Quale cioè dovrà essere il loro contenuto educativo? Sempre e solo il Ministro. Infatti gli orientamenti — guai a parlare di programmi! — sortiranno dal sovrano petto del Ministro perchè è con decreto del Presidente della Repubblica ma su *proposta* del Ministro che essi sono stabiliti, anche qui *sentita* la terza Sezione del Consiglio Superiore il cui parere, come giova ribadire, non varrà as-

solutamente nulla. Inoltre la terza Sezione *dovrà essere sentita* entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, quando cioè sicuramente sarà in essa presente una insegnante di ruolo di scuola materna: ma, dato che la rappresentanza elettiva presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione del personale insegnante, direttivo ed ispettivo delle scuole materne statali dovrà essere assicurata entro tre anni dall'entrata in vigore della legge stessa, è naturale che l'anzidetta insegnante di ruolo verrà nominata dal Ministro della pubblica istruzione. In conclusione i momenti fondamentali della vita della scuola materna statale, il momento della nascita e quello del suo funzionamento didattico-amministrativo, sono rimessi unicamente ed esclusivamente alla facoltà discrezionale del Ministro che così potrà fare e disfare a suo piacimento.

Anche i Provveditori agli studi, nel formulare le loro proposte, non potranno fare a meno di attenersi ad un puro criterio discrezionale. Quando poi si dice che ai fini della precedenza delle istituzioni delle scuole sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione, si dice cosa saggia e fattibile in una situazione storico-politica in cui l'Amministrazione dello Stato sia al riparo e garantita fino ai più alti vertici dalle pressioni clientelistico-elettoralistiche, ma si dice cosa fantasiosa ed irrealizzabile in una situazione storico-politica, come purtroppo è la nostra in questo momento, in cui le anzidette pressioni si esercitano con inusitata violenza o con le più subdole manovre a tutti i livelli della Pubblica amministrazione. Accogliere un tale principio significa aprire nel nostro Paese una nuova fonte di potere, assolutamente arbitrario, in materia scolastica.

Sesto. Sembra perfino superfluo rilevare che la efficienza e la fecondità della scuola materna statale e non statale sono strettamente condizionate dalla efficienza e fecondità della scuola magistrale. Tra le tante colpe degli autori del disegno di legge la più grave, la più imperdonabile, è quella di essersi rifiutati di compiere l'atto che lo-

gicamente precedeva e condizionava tutti gli altri dedicati al riordinamento e all'innalzamento della scuola materna in Italia, ossia l'atto di riformare l'attuale scuola magistrale. Non si sottolineerà mai a sufficienza che sino a quando il livello della scuola o dell'istituto magistrale non sarà elevato, secondo quanto richiedono i dettami della più moderna scienza pedagogica, qualsiasi riforma della scuola materna corre il pericolo di vanificarsi. Ecco l'altra ragione che, come si è dianzi osservato, ha indotto i liberali a non presentare sino ad oggi una loro proposta di legge sulla scuola materna. La presente situazione della scuola magistrale, ed ebbe ad affermarlo a chiare note anche la Commissione di indagine, è estremamente penosa. Su 84 scuole magistrali solo 8 sono statali; ma non tanto colpisce questa enorme sproporzione tra l'uno e l'altro tipo di scuola, quanto la scendentissima qualità del maggior numero delle scuole magistrali attualmente esistenti, derivante e dal loro arcaico ordinamento e dalla mancanza di efficienti controlli.

Occorre aggiungere, per completare questo quadro tutt'altro che decoroso e dignitoso per un Paese civile, che la scuola magistrale è la sola scuola che, secondo il vigente ordinamento, non possa essere istituita con un provvedimento amministrativo ma solo con legge. Un liceo scientifico, un liceo classico, un istituto magistrale si possono istituire con provvedimenti amministrativi: una scuola magistrale no. E così pullulano e si moltiplicano le scuole magistrali private.

Come abbiamo già notato la presente maggioranza sembra voler continuare a procedere sulla strada sinora percorsa. Non possiamo dirlo per certo, ma da alcuni si ritiene fondatamente che il riordinamento della fascia della scuola secondaria superiore implicherà l'aumento di un solo anno dell'attuale scuola magistrale. Le osservazioni prospettate al riguardo dal senatore Moneti nella sua relazione non sono illuminanti. È superfluo dire che saremmo assai lieti se potessimo ricevere dal Ministro della pubblica istruzione una precisa smentita al riguardo. In una sua recente riunione la

ACIM è infatti ritornata sulla vecchia proposta di aumentare di un solo anno l'attuale scuola magistrale. Non è probabile che il Ministro disattenda tale proposta proveniente da una organizzazione che si è sempre schierata a difesa di ben identificati interessi.

Settimo. Alle suddette considerazioni di carattere generale se ne aggiungono qui di seguito altre particolari attinenti alla edizione riveduta e corretta del disegno di legge in esame.

a) Abbiamo già avuto occasione di criticare e la parola « orientamenti » usata nell'articolo 2 e la prevista procedura di emanarli con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore, ossia attribuendo tutti i poteri al Ministro in una materia così delicata. A costo di ripeterci vogliamo affermare ancora una volta, prendendo occasione dall'anzidetto articolo 2, che il contenuto dei programmi è quello che caratterizza la scuola. Orbene un atto così importante, così fondamentale per la qualificazione e la validità di un certo tipo di scuola non può essere rimesso all'Esecutivo il quale potrebbe essere tentato, attraverso i programmi, di formare un tipo di scuola diverso dalla sua estrinseca intitolazione.

Naturalmente qui il discorso non solo riguarda la scuola materna ma anche gli altri tipi di scuola, primaria e secondaria. Il Parlamento, sia per l'enorme mole del lavoro da cui è letteralmente sommerso, sia perchè è impossibilitato ad occuparsi di minute questioni tecniche o non potrebbe adempiere o male adempirebbe alla funzione di procedere alla stesura dei programmi. Non può perciò essere sottovalutata la proposta di affidare a ristrette Commissioni parlamentari, rispecchianti naturalmente la proporzione delle forze dei partiti politici e possibilmente formate in gran parte da uomini di scuola, la formulazione dei programmi, vincolando così in questo campo l'azione del potere esecutivo. Nel frattempo la redazione dei programmi, compresi naturalmente quelli della scuola materna statale,

dovrebbe essere condizionata dal parere vincolante del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

b) Sembrerebbe opportuno che il numero massimo degli iscritti per sezione non sia superiore a 25. Sarebbe inoltre preferibile stabilire che sia gli orari sia la durata di apertura delle scuole vengano fissati dai Provveditori agli studi previo parere obbligatorio o conforme dei Consigli scolastici provinciali in rapporto alle particolari condizioni locali e delle famiglie dei bambini. Naturalmente nei casi in cui fosse necessario superare l'orario normale che è fissato in 7-8 ore giornaliere o le scuole dovessero restare aperte per tutto l'anno, si dovrebbe provvedere ad incrementare il numero delle maestre e delle assistenti. L'esempio della Svezia, citato dall'onorevole Rampa nella sua relazione, è illuminante; in quel Paese, che non ha una sua scuola statale, esiste una organizzazione di giardini d'infanzia per tre ore al giorno, di asili per tutto il giorno e di asili stagionali per i figli dei contadini. Proprio in questo settore, data l'ampia gamma delle situazioni socio-economiche della popolazione, troverebbe feconda applicazione il principio da noi più volte sottolineato, della pluralità delle iniziative, a livello statale, regionale, provinciale, comunale e privato.

c) Avevamo criticato duramente, incontrando vasti consensi, la strana, aberrante figura del « maestro materno ». È fuor di dubbio che il personale insegnante, assistente e di custodia debba essere femminile. È anche bene che il personale sia femminile. Ma bisognerebbe fermarsi qui. Specialmente in questa prima applicazione della legge, destinata necessariamente ad avere una applicazione graduale, è inutile ai fini pedagogico-didattici e particolarmente gravoso per le finanze statali prevedere la istituzione di apposite ispettrici locali di scuole materne statali e perfino di ispettrici centrali. Per ora potrebbero svolgere le funzioni ispettive i rispettivi corpi degli ispettori locali e centrali che, se non andiamo errati, possono anche comprendere personale femminile. Non mi pare che nell'attuale condizione della

pubblica finanza ci si possa permettere di indulgere a sprechi del genere.

Indefinita ed indefinibile resta poi la figura dell'assistente di scuola materna statale. Per entrare nei ruoli delle assistenti si prevede un concorso provinciale, per titoli ed esami, cui le aspiranti possono essere ammesse con il titolo di studio conseguito al termine di scuola secondaria di primo grado (o equipollente) integrato da un attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione. Secondo noi l'assistente dovrebbe, invece, essere in possesso di una buona preparazione pedagogico-psicologica, letteraria e storica, eguale a quella che si richiede per le insegnanti, e quindi provenire dallo stesso istituto o dalla stessa scuola di queste ultime. Per le assistenti gli esami di concorso dovrebbero essere più facili di quelli previsti per le insegnanti ma ad esse dovrebbe sempre essere consentito l'accesso al ruolo delle stesse insegnanti, s'intende a seguito di pubblico concorso. Anzi le assistenti dovrebbero costituire proprio il vivaio delle insegnanti per la specifica e concreta esperienza acquisita nella scuola materna. Invece il disegno di legge pone l'assistente ad un gradino che è appena un pochino più alto di quello del personale di custodia. Ai fini dell'arricchimento della loro cultura professionale a che mai può servire l'attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione? E poi chi non riuscirebbe ad ottenere un attestato del genere? Non è difficile prevedere da quali organismi e per quali finalità politiche saranno mantenuti questi corsi, che sono il riservato dominio di quei Centri didattici sulla cui attività abbiamo proposto un'inchiesta parlamentare! D'altra parte se ci si obiettasse che nulla vieta che i bandi di concorso per assistenti prevedano la conoscenza di quelle discipline cui testè si è accennato, sarebbe sin troppo facile rispondere che persone fornite di un così modesto bagaglio culturale si troverebbero in gravissime difficoltà nel superare l'anzidetto concorso.

Più o meno le stesse osservazioni valgono per il rilascio del diploma specifico che si richiede alle insegnanti addette alle scuole ed alle sezioni destinate ai bambini di cui ai comma terzo e quarto dell'articolo 3. Di che diploma specifico si tratti; chi lo rilasci; a quali condizioni lo riconosca il Ministro della pubblica istruzione: ecco precise domande da cui attendiamo precise risposte.

Anche dietro l'articolo 10 non è difficile intravedere l'onnipresente ombra dei Centri didattici o di altrettanti enti che si prefiggono scopi di natura prevalentemente politica.

d) L'ultima parte dell'articolo 13 prevede che siano ammesse al concorso direttivo le insegnanti di scuola materna che, pur non essendo in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9, abbiano da almeno dieci anni la qualifica di ordinario. Mentre il disegno di legge prevede eguaglianza di trattamento giuridico ed economico con il personale della scuola elementare, l'anzidetta disposizione viola tale principio in quanto per le insegnanti di scuola materna abbrevia di due anni la permanenza nella qualifica di ordinario.

È poi da notare *per incidens* che mentre nell'articolo 12 si parla solo di concorso per titoli ed esami, nell'articolo 13 si parla di concorso *nazionale* per titoli ed esami. La omissione dell'aggettivo « nazionale » nell'articolo 12 non trova plausibile giustificazione.

e) Naturalmente ove, come noi vivamente ci auguriamo, se ne modificasse la figura, l'assistente di scuola materna statale dovrebbe avere uno *status* giuridico-economico di poco inferiore a quello delle maestre di scuola materna statale. Di conseguenza dovrebbero essere modificati l'ultimo comma dell'articolo 16 e l'ultima parte del primo comma dell'articolo 17.

f) Questa nuova scuola che si va formando in modo così stentato e con fondi rilevanti ma non sufficienti, vuole invece apparire come una scuola ricca, anzi opulenta, per usare lo stesso aggettivo del senatore Moneti. Quindi non solo è previsto che una

insegnante di ruolo sia posta a disposizione di ogni direzione didattica in qualità di segretaria (ed è sin troppo facile immaginare secondo quali criteri saranno assegnati tali posti) ma è previsto pure che la direttrice si avvalga dell'opera di una assistente sociale designata dal Provveditore agli studi. Mentre, come abbiamo appena visto si degrada la figura dell'assistente di scuola materna, si affianca poi alla direttrice una assistente sociale, dei cui compiti ignoriamo tutto, ed inoltre si stabilisce che la stessa direttrice possa avvalersi del servizio medico colastico con i suoi servizi specialistici, servizio medico che, a quanto ci risulta, esiste solo sulla carta! Si lesinano i fondi per garantire la piena efficienza della scuola ma non si bada a spese se si tratta di lustrare la facciata!

g) Che funzione debbano svolgere e il Consiglio delle insegnanti e il Consiglio di direzione, costituenti l'oggetto dell'articolo 19, non è dato sapere, almeno per il momento, poichè un apposito regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge stabilirà le modalità della loro composizione e del loro funzionamento. Peraltro non è illecito affermare sin d'ora che si tratta di organismi a dir poco « singolari ».

Non vorremmo che il citato articolo rappresentasse — come dire? — la contropartita che la Democrazia cristiana offre al Partito socialista, così tenero verso organismi del genere, per le sue numerose concessioni alla sostanza di questa legge. Questo articolo, secondo quanto dichiara il senatore Moneti, consentirebbe « l'autogoverno della scuola »!

h) Noi ci battiamo anche in questa occasione, come abbiamo fatto in precedenza, per evitare che si eluda la norma fondamentale del pubblico concorso per l'accesso ai ruoli dello Stato e specialmente nei ruoli degli insegnanti. Il fenomeno da tutti rilevato e da tutti condannato del progressivo deperimento della scuola italiana in tutti i suoi ordini e gradi ha la sua causa primaria ed inconfondibile nella selva delle leggi e leggine che stabiliscono procedure particolari per accedere nei ruoli, eludendo,

in un modo o nell'altro, la via maestra del pubblico concorso. Queste leggine sono divenute ormai così numerose da capovolgere la situazione del personale insegnante della scuola, trasformando la regola in eccezione e la eccezione in regola. Anche la legge istitutiva della scuola materna statale non sfugge a questa prassi nefasta, in base alla quale, per fini sin troppo scoperti, si cerca di favorire determinate categorie di docenti agevolandone la sistemazione con concorsi speciali o con prove consistenti in un semplice colloquio, ossia con strumenti facili e facilmente manovrabili dall'alto. Ma il guaio è che, ad eccezione dell'opposizione liberale, quasi tutte le altre parti politiche plaudono a questo dilagante costume, o tacciono. Anzi, se non abbiamo inteso male, il relatore Moneti mentre approva e sottolinea il « vantaggio di un concorso speciale per l'immissione nel ruolo delle direttrici di scuola materna » giunge a dolersi che le maestre diplomate dalle scuole magistrali non traggano sufficienti benefici dal presente disegno di legge a cagione della (come dire?) concorrenza esercitata da personale più qualificato culturalmente e professionalmente!

Quantunque la nostra sia ormai simile alla *vox clamantis in deserto* non potevamo mancare al dovere di elevare un'ennesima protesta contro il contenuto della prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 21; contro quello dell'articolo 22 e dell'articolo 27 perchè conosciamo assai bene il significato dei « concorsi speciali »; ed infine contro quello del secondo comma dell'articolo 28.

i) Per la determinazione delle modalità e dei programmi di concorso per l'ingresso nel ruolo degli ispettori, direttori ed insegnanti, valgono le stesse osservazioni prospettate a proposito dei programmi didattici. Noi proponiamo che l'apposita Commissione di cui è cenno nel precedente punto settimo, lettera a), sia investita anche della funzione di approvare le modalità ed i programmi anzidetti. Non è assolutamente accettabile che una materia così delicata (il discorso, ovviamente, vale per tutto il personale direttivo ed insegnante della nostra

scuola) sia rimessa all'esclusivo ed insindacabile giudizio del Ministro.

Ottavo. Giunti al termine di questa relazione non si può fare a meno di osservare che per due volte un governo è caduto su di un problema scolastico. È vero che, secondo quanto abbiamo appreso nei giorni scorsi, un ulteriore accordo sarebbe stato raggiunto dai partiti dell'attuale maggioranza sulla *vexata quaestio* della scuola materna, ma parte che non sia men vero che taluno tra i più qualificati competenti scolastici del Partito socialista abbia pubblicamente espresso il suo dissenso. La discussione in Aula sul disegno di legge ci dirà quanto solido sia l'accordo e se e quali dissensi effettivamente esistano in seno al Governo. Un fatto è certo: le forze politiche che attualmente governano il Paese, fermamente unite nel proposito di proseguire sull'ambigua e paludosa strada del centro-sinistra, stentano a trovare una stabile intesa sui più difficili e delicati problemi della scuola. Vi sono sì contingenti convergenze, punti di contatto, temporanee alleanze, ma si tratta in sostanza di semplici partite di « dare » e di « avere », di estrinseci compromessi, i quali non possono certamente sostituire quella concezione organica e compiuta che dovrebbe ispirare il disegno della riforma scolastica. Una concezione che, come richiede l'attuale condizione della scuola italiana, deve essere anche ardita e profondamente rinnovatrice per superare le posizioni tradizionali ed imprimere al processo di sviluppo scolastico quello stimolo e quell'accelerazione che possono essere soltanto il frutto di una inventiva ideale e politica di cui al maggioranza che ci governa ha dimostrato di essere assolutamente priva. Spetta perciò alla opposizione liberale il compito di persistere nella sua azione di critica penetrante e pertinente ed insieme costruttiva prospettando ben chiare ed idonee soluzioni. Tale è, appunto, lo scopo di questa relazione che ci onoriamo di sottoporre al benevolo esame dei colleghi.

ALCIDI REZZA Lea e TRIMARCHI,
relatori di minoranza